



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
(*PROVINCIA DI MODENA*)

**Regolamento per i rapporti di collaborazione tra
l'Amministrazione comunale e i singoli volontari per lo
svolgimento di attività solidaristiche e di cittadinanza
attiva promosse dal Comune di San Cesario Sul Panaro**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08/02/2018

Indice

Indice.....	2
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Descrizione delle attività	3
Art. 3 - Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di volontari singoli.....	4
Art. 4 - Coordinamento delle attività svolte dai volontari singoli	4
Art. 5 - Formazione dei volontari.....	5
Art. 6 - Obblighi a carico dei volontari	5
Art. 7 - Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale.....	5
Art. 8 - Gratuità delle prestazioni e rimborsi	6
Art. 9 - Rapporti con il mondo del volontariato.....	6
Art. 10 - Requisiti per l'iscrizione nel registro dei volontari singoli	6
Art. 11 - Modalità di iscrizione nel registro dei volontari singoli.....	6
Art. 12 - Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e volontari singoli	7
Art.13 - Momenti di raccordo volontari singoli.....	8
Art. 14 - Coordinatore dei volontari.....	8
Art. 15 - Dispositivi di prevenzione e protezione	8

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di San Cesario sul Panaro, al fine di garantire nell'ambito del proprio territorio e per fini di solidarietà sociale, la partecipazione personale, libera e spontanea dei cittadini, dotata dei caratteri della occasionalità, accessorialità e totale gratuità, attiva forme di collaborazione con volontari singoli e ne istituisce l'apposito registro secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 1998 e in conformità alla normativa dettata per gli Enti del Terzo settore.
2. Il carattere occasionale della prestazione del volontario implica che deve trattarsi di attività eventuale, straordinaria e incoercibile, requisito che sussiste anche se l'attività sia svolta in modo non discontinuo e saltuario, conforme a prestabiliti orari di lavoro e secondo modalità coordinate con l'attività di altri lavoratori.
3. Il carattere accessorio della prestazione del volontario implica che deve trattarsi di attività aggiuntiva e complementare alle ordinarie attività dell'apparato organizzativo dell'Amministrazione al cui interno opera quale strumento mai "sostitutivo" delle risorse umane normalmente destinate al servizio di utilità sociale prescelto dal volontario.

Art. 2 – Descrizione delle attività

1. Le attività solidaristiche di cui all'articolo precedente sono così di seguito individuate:
 - sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - sorveglianza e allestimento attrezzature durante manifestazioni pubbliche a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
 - sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc.;
 - transennamento e/o delimitazione di aree da adibire a fiere, mercati, manifestazioni;
 - attività di supporto e collaborazione ai diversi servizi dell'Amministrazione;
 - attività di supporto organizzativo e vigilanza presso le strutture ospitanti mostre, concerti ed altre iniziative promosse dall'Amministrazione;
 - supporto integrativo alle attività della biblioteca e per progetti finalizzati alla promozione della lettura;
 - attività di supporto al trattamento fisico dei documenti della Biblioteca Comunale;
 - collaborazione a singoli progetti promossi dall'Amministrazione, quali raccolta di testimonianze e documentazione, allestimento di mostre, letture pubbliche, laboratori e incontri di allenamento alla memoria per gli anziani, ecc.;
 - attività di piccola manutenzione delle attrezzature, degli immobili e degli arredi comunali;
 - sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti;
 - collaborazione per attivazione percorsi casa /scuola sicuri;

- attività di salvaguardia, pulizia e ripristino del verde pubblico;
- attività di aiuto alla persona presso i luoghi di incontro e di socializzazione e del tempo libero, al fine di favorire inserimento e integrazione sociale a favore di soggetti diversamente abili e anziani;
- collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri;
- attività di segretariato sociale a favore di persone anziane, adulti e famiglie in condizioni di disagio sociale e portatori di disabilità;
- attività di cui all'art.8 L.r 24/2003 sull'utilizzo del volontariato nell'ambito delle attività della polizia municipale locale;
- attività di volontariato nell'ambito del Centro socio aggregativo comunale "I Saggi" per la realizzazione delle attività del relativo progetto di comunità.

2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 521/1998, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato, da stabilire con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 3 - Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di volontari singoli

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.
2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
3. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
4. I volontari che operano in supporto alla Polizia municipale locale sono tenuti agli ulteriori requisiti di accesso, consegna di documentazione e di rapporto con l'Amministrazione di cui all'art. 8 L.R 24/03 e di cui alla delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 279.
5. I dipendenti dell'Amministrazione non possono svolgere attività come volontari singoli a favore dell'Amministrazione stessa e pertanto non possono essere iscritti nel relativo registro.

Art. 4 - Coordinamento delle attività svolte dai volontari singoli

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 2 si coordinano con il Funzionario pubblico individuato dall'Amministrazione stessa come referente, da definirsi per ogni ambito di intervento previsto nei servizi del Comune, al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso colloqui periodici con il volontario e/o con i fruitori delle attività di volontariato;
 - d) predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo coi volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
2. Ogni volta che venga ritenuto opportuno, il Comune può nominare, scegliendolo tra i volontari che svolgono servizio di volontariato presso il centro stesso, un coordinatore con compiti organizzativi, propositivi e di mediazione tra il gruppo dei volontari singoli e l'Amministrazione.
3. All'inizio delle attività, il referente comunale di area predispone di comune accordo con i volontari e, se nominato, il coordinatore dei volontari il programma operativo – o i programmi operativi – per la realizzazione delle attività stesse.
4. I volontari che operano in supporto alla Polizia municipale locale operano sulla base delle indicazioni del Comandante o del Responsabile della polizia locale o di altro addetto da loro individuato.

Art. 5 - Formazione dei volontari

1. Qualora le attività di cui all'Art. 2 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.
2. I volontari che operano in supporto alla Polizia comunale sono tenuti a seguire l'apposito percorso formativo di cui all'art. 8 L.R 24/03 e di cui alla delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 279.

Art. 6 - Obblighi a carico dei volontari

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
2. I volontari si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività e a al rispetto della rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali in relazione ai dati di cui dovessero venire in possesso durante la loro attività.

Art. 7 - Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione si impegna a vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari e ad adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.
2. L'Amministrazione si impegna a comunicare preventivamente i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione affinché il

volontario possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.

3. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione si impegna a fornire i singoli volontari impiegati in attività solidaristiche, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 8 - Gratuità delle prestazioni e rimborsi

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.

3. Al fine del rimborso dette spese devono essere concordate con il Responsabile del Settore comunale per il quale presta la propria opera e adeguatamente documentate

Art. 9 - Rapporti con il mondo del volontariato

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali o nazionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

Art. 10 - Requisiti per l'iscrizione nel registro dei volontari singoli

1. Le persone che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 18 anni;
- cittadinanza italiana, cittadinanza dell'Unione Europea o di un paese extracomunitario, purchè in regola con il permesso di soggiorno o in possesso di regolare documento di richiedente asilo.

Art. 11 - Modalità di iscrizione nel registro dei volontari singoli

1. La domanda di iscrizione al registro dei volontari singoli deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune di San Cesario sul Panaro, disponibile sul sito del Comune (www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it) e presso il Servizio Cultura-Sport-Volontariato sito in Villa Boschetti, C.so Libertà, 49.

2. Nel modulo andranno indicate, oltre alle generalità complete del volontario, le attività per le quali egli si rende disponibile specificando eventuali cognizioni tecniche e pratiche in possesso e/o esperienze maturate nell'ambito scelto.

3. L'iscrizione avviene automaticamente con la presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti.

4. Il registro deve contenere, seppur minimalmente, le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del volontario;
- b) opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nel registro in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
- c) eventuali specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nel registro.

5. Il registro è tenuto presso il Servizio Cultura-Sport-Volontariato del Settore Servizi alla Persona dell'Ente. Il Responsabile del Settore è responsabile:

- a) del procedimento ai fini dell'accoglimento della domanda;
- b) della tenuta e aggiornamento periodico del registro, a seguito di nuove richieste di iscrizione e/o rinunce;
- c) della trasmissione della domanda ai Responsabili di settore competenti in base alla richiesta di mansione e di interesse espressa dal volontario.

6. Periodicamente, e comunque non oltre un biennio, l'Amministrazione invierà ai volontari una scheda di aggiornamento da compilare per verificare la volontà di permanere nel Registro. In caso di mancata risposta si provvederà alla cancellazione.

Art. 12 - Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e volontari singoli

1. All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e i singoli volontari, questi e il Responsabile del Settore competente per attività, interessato alla collaborazione, sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'Amministrazione:

- a.1) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- a.2) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a.4) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi ed eventuali dispositivi nel rispetto del D.Lgs.81/2008;
- a.5) l'impegno a rimborsare ai volontari le spese concordate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dall'Art. 8 del presente Regolamento;

b) per i Volontari:

- b.1) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b.2) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e la disponibilità alle verifiche concordate;
- b.3) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente, delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e nel rispetto della normativa sulla privacy;
- b.4) la presa in carico di eventuale materiale atto all'esecuzione del servizio di volontariato in essere e la restituzione dello stesso alla scadenza/rinuncia all'attività di volontariato.

Art.13 - Momenti di raccordo volontari singoli

1. L'Amministrazione può convocare periodicamente i volontari iscritti nel registro comunale al fine di facilitare il raccordo tra gli stessi e i vari settori dell'Amministrazione.

Art. 14 - Coordinatore dei volontari

1. Il Coordinatore dei volontari, se nominato, ha il compito di coordinare i volontari di quell'area, organizzare le attività e definire con l'Amministrazione gli obiettivi di collaborazione con i volontari singoli e le modalità operative delle attività stesse.

2. Il Coordinatore dei volontari ha il compito di fare proposte all'Amministrazione in relazione alla collaborazione coi volontari singoli e di promuovere la collaborazione tra volontari singoli e le associazioni del territorio.

Art. 15 - Dispositivi di prevenzione e protezione

1. Qualora per le attività svolte dai volontari siano necessari dispositivi di prevenzione e protezione ai sensi del d. lgs. 81/2008, nonostante l'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, al fine di facilitare l'attività dei volontari, essi sono messi a disposizione dall'Amministrazione.

2. I citati materiali sono da restituire alla cessazione dell'attività concordata o qualora il volontario non rinnovi l'iscrizione nel registro dei volontari singoli.